

Dipartimento giustizia minorile e di comunità
Centro per la giustizia minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia
e le province autonome di Trento e Bolzano

Determina a contrarre n. 22/2023

Il Dirigente,

Visto l'art. 18, comma 2 del D.P.R. 448/1988;

Visti gli articoli 10, comma 1 e 28 D.lgs. n. 272/1989;

Rilevato che è necessario garantire l'esecuzione dei provvedimenti di arresto, fermo o accompagnamento di soggetti minorenni di ambo i sessi disposti dall'Autorità Giudiziaria minorile di Trieste, che si configura come un'esigenza inderogabile e servizio istituzionale essenziale di questa Amministrazione;

Considerato che non sono presenti nella Provincia di Trieste e nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia strutture del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità destinate all'accoglienza di minori arrestati, fermati o accompagnati ai sensi degli artt. 18 e 18 bis del D.P.R. 448/1988, né il personale educativo e di vigilanza necessari;

Rilevato pertanto che allo stato non si può provvedere all'esecuzione dei provvedimenti di arresto o fermo emessi dall'Autorità Giudiziaria minorile con le risorse strutturali e professionali dell'Amministrazione presenti nel territorio regionale;

Considerato che l'art. 18, comma 2 prima parte del D.P.R. n. 448/1988, prevede che "Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare" e che in virtù di tale disposizione l'Autorità Giudiziaria minorile di Trieste, per l'accoglienza dei minori maschi e femmine in stato di arresto o fermo, si è sempre avvalsa di una comunità socio-educativa sita nella stessa città giuliana o nella sua provincia, disponibile a quanto sopra, sulla base di una convenzione stipulata annualmente da questo Centro;

Ritenuto pertanto necessario continuare ad avvalersi di una idonea struttura del privato sociale disponibile ad assumere il servizio di pronta accoglienza di minori maschi e femmine in stato di arresto o fermo, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria minorile di Trieste;

Rilevato altresì che questo Centro, a seguito della positiva sperimentazione avvenuta nell'anno 2022, intende proseguire ad avvalersi dell'utilizzo di una idonea struttura del privato sociale per l'accoglienza temporanea di minorenni maschi e femmine sottoposti al collocamento in comunità, alla messa alla prova o a misure penali di comunità, nelle more della definizione del progetto educativo e della individuazione di una struttura ove realizzarlo;

Visti gli artt. 9 e 10 del D.lgs. n. 272/1989, 22 e 28 DPR 448/1988 e artt. 2 e segg. D.lgs. n. 121/2018;

Considerato che la Comunità "Antares" dell'Associazione di Promozione Sociale "Si può fare", con sede in Opicina (TS) Via Di Basovizza, 29/13 – C.F. e Partita IVA 01172440321 – è dotata di un'équipe educativa che ha assicurato negli anni, in diretto raccordo con l'Autorità Giudiziaria minorile e con questo Centro, il consolidamento di un modello operativo nuovo e

coerente con le esigenze istituzionali, al fine di assicurare l'accoglienza dei minori arrestati, fermati o accompagnati ai sensi dell'art. 18 comma 2 del D.P.R. n. 448/88;

Rilevato che tale funzione è stata espressamente riconosciuta dal Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità nella Direttiva del Capo Dipartimento "Linee di indirizzo per i servizi minorili e per l'esecuzione penale esterna per adulti" n. 2 del 17/01/2017;

Tenuto conto che la Comunità "Antares" è in possesso dei requisiti prescritti dalla predetta Direttiva per l'esercizio delle funzioni di Centro di Prima Accoglienza da parte delle strutture del privato sociale;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Friuli-Venezia Giulia del 14/02/1990, n. 083/Pres. - Regolamento di esecuzione previsto, per le strutture di accoglimento residenziale per finalità assistenziali, dall'art. 15, commi 3 e 4 L.R. 19/05/1988, n. 33;

Visto il riconoscimento della predetta Comunità educativo-assistenziale per minori da parte del Comune di Trieste con nota prot. n. 17/14 - 14/11 - 11 (22303);

Considerata la copertura finanziaria sul capitolo di bilancio 2134;

Considerato che la Comunità "Antares" è disponibile ad assumere entrambi i servizi richiesti e che la stessa è strutturalmente attrezzata ad accogliere minorenni in stato di arresto o fermo, nonché, mediante i necessari accorgimenti di tutela passiva, precipuamente ad assicurarne la permanenza senza pericolo di allontanamento ed eventualmente ad accogliere temporaneamente minori ambo sessi sottoposti al collocamento in comunità, alla messa alla prova o a misure penali di comunità, nelle more della definizione del progetto educativo e della individuazione di una struttura ove realizzarlo;

Visto l'art. 26 comma 3 della L. 488/1999;

Considerato che il valore presunto del servizio è di € 25.584,00 e che il CIG a tale scopo richiesto è il nr. **ZC639DF278**;

Visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto che la fornitura del servizio è soggetta alle disposizioni di cui all'art.3 della legge 136/2010;

DETERMINA

di stipulare una convenzione per il periodo 11 febbraio - 31 dicembre 2023 con la Comunità "Antares", dell'Associazione di Promozione Sociale "Si può fare", con sede in Opicina (TS) - via Di Basovizza, 29/13, C.F. e Partita IVA 01172440321, per lo svolgimento dei seguenti servizi:

- accoglienza di n. 2 (due) minorenni maschi italiani e/o stranieri e n. 2 (due) minorenni femmine italiane/straniere, su un totale comunque di n. 4 (quattro) posti complessivi a prescindere dal sesso degli ospiti, in condizione di:
 - a) arrestati/e o fermati/e ai sensi dell'Art. 18 comma 2 del D.P.R. 448/88;
 - b) accompagnati/e ai sensi dell'art. 18 bis del D.P.R. 448/88;
- accoglienza, su richiesta del Centro per la Giustizia Minorile di Venezia, in due dei quattro posti complessivi indicati al punto precedente, in via d'urgenza e per massimo dieci giorni, di due minori/giovani adulti maschi o femmine, italiani o stranieri sottoposti alle seguenti misure:
 - a) Collocamento in comunità (art. 22 DPR n. 448/1988);
 - b) Messa alla prova (art 28 DPR n. 488/1988);

c) Misure di comunità (D.lgs. n. 121/2018).

di stabilire nelle condizioni contrattuali: a) che il pagamento per la prestazione di cui sopra, verrà effettuato entro novanta giorni naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica, trasmessa dall'operatore economico, dopo la verifica della regolare esecuzione della stessa prestazione; b) che in caso di successivo accertamento del mancato possesso dei requisiti generali e speciali prescritti per l'esecuzione della prestazione oggetto dell'affidamento, il rapporto contrattuale s'intenderà automaticamente risolto e l'Amministrazione provvederà a pagare il corrispettivo pattuito solo per le prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. nomina in qualità di R.U.P. della procedura la contabile Luciana Ortari, in servizio presso la sede distaccata a Trento del CGM di Venezia.

Il presente atto è trasmesso ai superiori Uffici per la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it sezione Amministrazione Trasparente ai sensi e per effetto della L.190/2012, del D.lgs. 33/2013.

Venezia, 08/02/2023

Il Dirigente
Dott. Antonio Pappalardo